

## Lezione 4. IL GOVERNO DELLA DIOCESI

### 1. VESCOVO DIOCESANO E GOVERNO DELLA DIOCESI

— **Nozione:**

- can. 381 §1. Vescovo che riceve (per la *missio* canonica) tutta la potestà ordinaria propria e immediata necessaria per governare una diocesi.
- LG 23; CD 11: Vescovo diocesano principio di unità nella sua diocesi. È di diritto divino positivo. Sempre salva la potestà immediata del Romano Pontefice nella Chiesa particolare (*cum Petro e sub Petro*), ma non sono vicari del Romano Pontefice
- Altri prelati vengono equiparati *in iure* al Vescovo diocesano (cfr. p. es. can. 381 § 2)
- can. 377: Romano Pontefice nomina liberamente o conferma gli eletti legittimamente

— **Funzioni** del Vescovo:

- ha tutto il potere per adempiere le sue funzioni: santificare, insegnare, governare (CD n.8; can. 381).
- can. 382 e ss.: funzioni pastorali.
- difendere l'unità; far rispettare la legge (cfr. can. 392)
- *Sollicitudo* per tutti (soprattutto per i sacerdoti), promuovere vocazioni.
- Rappresentare la diocesi (can. 393).

— **Obblighi** del vescovo diocesano:

- Obbligo di risiedere nella diocesi (can. 395; cfr. Trento)
- Obbligo di visita pastorale alla diocesi (5 anni tutta. can. 397).
- Relazione quinquennale alla S. Sede (can. 399).
- Visita *ad limina* (can. 400).

— **Rinuncia** all'ufficio di Vescovo diocesano: cc. 401 e 402.

- Per motivi di età (can. 401 § 1) o per malattia (can. 401 § 2) (salva sempre la rinuncia libera: can. 187 e ss.)
- La rinuncia non causa perdita dell'ufficio finché è accettata (dal Romano Pontefice)
- Aspetti problematici dell'”invito” alla rinuncia ad un'età prefissata

— **Vescovo Ausiliare:** can. 403 §1:

- È *richiesto* dal Vescovo diocesano. Per necessità *oggettive* della pastorale della diocesi (troppo grande...). Uno o più
- Nomina: can. 377 §4. *Non ha diritto di successione*
- Can. 406 §2: deve essere nominato vicario generale o episcopale (se sono vari o esiste coadiutore)
- Can. 403 §2: possibilità di *Vescovo ausiliare con speciali facoltà* (per circostanze più gravi. È “dato” al Vescovo diocesano)

— **Vescovo Coadiutore:**

- can. 403 §3: è nominato dalla Santa Sede e viene *dato* al Vescovo diocesano per necessità *soggettive* di quel vescovo (limiti personali, anzianità, impedito, ammalato). Procedura di nomina (cfr. can. 377 §3).
- Dotato di *speciali facoltà* (che possono essere tolte al Vescovo diocesano).
- Ha *diritto alla successione* (can. 409 §1)
- Can. 406 §1: Deve essere nominato *Vicario generale* (mai Vicario episcopale). Così anche l'Ausiliare speciale

— La potestà del Vescovo Ausiliare è partecipazione di quella del Vescovo diocesano. La potestà del Vescovo Coadiutore è partecipazione di quella del Romano Pontefice (CD n. 8)

### 2. I VICARI DEL VESCOVO DIOCESANO

- Necessità della collaborazione nel governo
- Potestà ordinaria vicaria
- Vicario generale.
  - Costituzione obbligatoria
  - Libera nomina del vescovo
  - Potestà ordinaria esecutiva, per tutta la diocesi
  - Può esserci più di uno
  - La questione della sua condizione sacerdotale
- I vicari episcopali: zone o materie
- Si può ricorrere al Vescovo diocesano contro le decisioni dei suoi Vicari
- Consiglio episcopale: Vicario generale + Vicari episcopali (can. 473 § 4)
- Il **vicario giudiziale**.
  - I vescovi diocesani devono costituire un vicario giudiziale che gode di potestà ordinaria giudiziale (can. 1420)
  - Il Vicario giudiziale forma un unico tribunale col vescovo (inappellabilità al Vescovo)
  - Nelle diocesi ci deve essere un tribunale, ma più vescovi diocesani possono concordare, con l'approvazione della Sede Apostolica, la costituzione di un tribunale interdiocesano di prima istanza (can. 1423)

### 3. NOZIONE GIURIDICA DI ORDINARIO E DI ORDINARIO DEL LUOGO

- **Ordinario**: can. 134 §1. Si chiama "Ordinario" il titolare dell'ufficio che esercita funzioni di "capitalità" d'indole esecutiva (can. 479 §1: non si identifica necessariamente con l'Ufficio Capitale):
  - oltre al Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri prelati a loro equiparati;
  - coloro che nelle chiese particolari o comunità equiparate godono di potestà esecutiva, vale a dire i Vicari generali ed episcopali
  - I superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericale (che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria).
- **Ordinario del luogo**: can. 134 §2. Tutti gli Ordinari, tranne i superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.
- L'"Ordinario del luogo" è un termine tecnico che sta ad indicare gli Ordinari della Gerarchia "ordinaria" della Chiesa, escludendo, cioè, gli Ordinari degli istituti religiosi o delle società di vita apostolica. Pertanto, gli Ordinari personali (non "di un luogo") devono essere considerati, a meno che consti altrimenti dalla natura delle cose, "Ordinari del luogo"; altrimenti si creerebbero vuoti di potere, lacune legali o assurdi giuridici (cfr. p. es., cann. 967 § 2 e 968 § 1).
- Can. 134 §3: se nella legge si dice "*Vescovo diocesano*" significa che si riferisce soltanto a lui e agli equiparati (can. 381 §2), escludendo, dunque, il Vicario generale e i Vicari episcopali.

### 4. ALTRI UFFICI

- Curia amministrativa: cann. 482 e ss. Cooperazione ed aiuto materiale al Vescovo diocesano ed ai suoi Ordinari. Tre uffici principali:
  - Moderatore: (can. 473 §2). Capo della Curia (normalmente è il Vicario generale)
  - Cancelliere: (can. 482). Notaio principale. Funzione di coordinazione materiale del lavoro della curia diocesana. È il "Segretario" e custode del Archivio
  - Notaio: (can. 483)
- Curia economica: Criterio di professionalità di questa curia (can. 492). Due organi necessari in ogni diocesi:

- Consiglio di affari economici: (can. 492). Organo consultivo e fiscale della diocesi. Il suo intervento alle volte è obbligatorio e vincolante
- Economo: (can. 494). Può essere laico

## 5. PRESBITERIO, CONSIGLIO PRESBITERALE E COLLEGIO DEI CONSULTORI

- **Presbiteri:** LG n. 28; PO n. 2: "cooperatori dell'ordine episcopale".
  - Natura e funzioni (LG n. 28 §2): rappresentano il vescovo; esercitano la sollecitudine pastorale del vescovo; santificano e reggono il gregge a nome del vescovo.
  - Missione universale dei presbiteri: PO n. 10: revisione dell'istituto dell'incardiazione. Cooperatori dell'"ordine" episcopale, non soltanto del loro proprio vescovo.
  - Esercitano il ministero ecclesiastico (sacerdozio pubblico: LG 28) nel grado del presbiterato: dipendono del Vescovo nel esercizio della loro potestà.
- **Presbiterio:** LG n. 28 § 2:
  - formano il presbiterio tutti quanti i sacerdoti che lavorano pastoralmente nella diocesi.
  - Tutti i presbiteri del mondo: fraternità (*communio*) speciale per avere stesso sacramento e missione ("ordine dei presbiteri").
  - "L'appartenenza ad un concreto presbiterio avviene sempre nell'ambito di una Chiesa particolare, di un Ordinariato o di una Prelatura personale. A differenza, infatti, del Collegio Episcopale, sembra che non ci siano le basi teologiche per affermare l'esistenza di un presbiterio universale"<sup>1</sup>.
- **Il Consiglio presbiterale:** cann. 495-501:
  - Organo *stabile e necessario* nella diocesi, creato nel Vaticano II (LG n. 28; CD 28; PO n. 7), frutto dell'approfondimento teologico sul presbiterato. Viene a svolgere il ruolo che aveva il Capitolo Cattedrale (in materia di governo della diocesi).
  - Gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio della diocesi, è come il senato del Vescovo e lo aiuta nel governo della diocesi a norma di diritto (cfr. can. 495 e PO 7).
  - Membri: a) nominati dal Vescovo, b) "ex officio", e c) eletti dai presbiteri, in modo che vengano rappresentate tutte le situazioni dei presbiteri della diocesi (città, campagna, scuole, ospedali...)
  - Regolamento
- **Il Collegio dei consultori:** can. 502.
  - Figura nuova in diritto canonico.
  - Organo consultivo (in linea di massima), che partecipa della natura del consiglio presbiterale, dal quale procede. Grazie al ridotto numero di componenti (da 6 a 12), e per la sua più facile convocazione, permette di dare consigli al Vescovo in modo assiduo e in affari più urgenti di governo.
  - Qualche volta il suo parere è vincolante per il Vescovo (p. es. can. 272). Questo accade più spesso che con il Consiglio presbiterale.
  - Ruolo importante nella sede vacante (cfr. cann. 419, 421 e 422): sceglie l'Amministratore diocesano entro otto giorni dalla sede vacante, e controlla il suo operato.
  - Can. 502 §2: Il Capitolo cattedrale (che attualmente ha funzioni liturgiche) può svolgere il ruolo di Collegio di Consultori, se così lo stabilisce la Conferenza episcopale

## 6. COOPERAZIONE DEL POPOLO NEL GOVERNO

---

<sup>1</sup> Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, n. 25.

- Governare non è proprio del popolo, ma la “cooperazione organica” comprende anche la possibilità di aiutare col consiglio (co-edificazione della Chiesa), ed anche -per sussidiarietà- di esercitare la potestà di giurisdizione (can. 129 §2).
- Distinzione tra partecipare alla vita e alla missione della Chiesa e partecipare al governo della Chiesa.
- Sinodalità. Il **Sinodo** diocesano:
  - CD n. 10.
  - Definizione: Organo consultivo della diocesi dove il vescovo, servendosi dell’ausilio e del consiglio dei diversi componenti della comunità diocesana, esercita in modo solenne l’ufficio e ministero di pascere i greggi, adattando le leggi e norme della Chiesa Universale alla particolare situazione della diocesi (cfr. can. 460).
  - Convocazione: a giudizio del Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale (can. 461). Lo convoca solo il vescovo diocesano (cfr. can. 462 §1).
  - Componenti: Presiede il Vescovo diocesano (can. 462 §2) o un suo delegato (di solito il Vicario generale o episcopale). Can. 463.
  - Competenza: Organo giuridico ausiliare del vescovo: quindi, competenze all’interno di quelle del vescovo. Competenza prevalentemente *legislativa* per la diocesi, ma il Vescovo rimane l’unico legislatore (il resto dei componenti del sinodo ha un ruolo consultivo, non decisionale).
  - Controllo: can. 467: i testi e i decreti del sinodo devono essere comunicati al Metropolita e alla Conferenza Episcopale (ma non occorre approvazione).
- **Consiglio (diocesano) pastorale**: CD n. 27. Organo di consulenza del Vescovo (non esercita potestà di governo).
  - Can. 511: non obbligatorio.
  - Can. 512: membri designati nel modo determinato dal vescovo; deve rappresentare tutta la varietà della diocesi
  - Cessa colla sede vacante (can. 513 §2).
  - Ha soltanto voto consultivo (can. 514);
- **Consiglio di affari economici**: cfr. cann. 492-494